

# I soggetti obbligati

## 01 | LA REGOLA

In via generale sono esonerati dall'invio quelle aziende che hanno avuto, nel corso del 2017, variazioni di organico tali da non incidere sulla quota di riserva che è pertanto rimasta identica a quella del 2016

## 02 | LA NOVITÀ

Tuttavia si legge nella sezione dedicata del sito ministeriale cliclavoro che, «per i datori di lavoro appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, l'obbligo di invio sussiste anche qualora entro il 31 dicembre 2017 non ci siano state nuove assunzioni o cessazioni». Questa previsione è la conseguenza dell'abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2018, del regime di gradualità contenuto nell'articolo 3, comma 2, della legge 68/1999, e del conseguente periodo transitorio (articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000), che faceva scattare l'obbligo dalla sedicesima assunzione (o comunque

dall'ulteriore assunzione successiva al 17 gennaio 2000), con differimento a un anno e sessanta giorni da quest'ultima. Per effetto dell'abrogazione di questo regime, le aziende che risultano già avere 15 dipendenti computabili sono tenute a assolvere immediatamente all'obbligo di assunzione e cioè entro i successivi 60 giorni (2 marzo 2018) oppure 60 giorni da quando arriveranno a 15 dipendenti

## 03 | SANZIONI PER MANCATA ASSUNZIONE

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota obbligatoria, per cause imputabili al datore di lavoro lo stesso è tenuto al versamento di 153,10 euro al giorno per singolo lavoratore non assunto, a titolo di sanzione amministrativa